

I debiti per contributi nei confronti delle gestioni amministrate dall'INPS, ancora in fase amministrativa, possono essere versati in forma rateale.

Le sanzioni civili, nella sola ipotesi dell'omissione contributiva, possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali in presenza di specifiche condizioni.

## Rateazione dei debiti

La [domanda di rateazione](#) per i debiti maturati a titolo di contributi e sanzioni nelle gestioni amministrate dall'INPS (private, dei dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico) può essere presentata solo se alla data di presentazione della stessa i debiti maturati non risultino già richiesti con avvisi di addebito, affidati per il recupero all'agente della riscossione o agli uffici legali.

Anche il [datore di lavoro domestico](#) può chiedere la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

## Riduzione delle sanzioni civili

L'articolo 116, comma 8 e seguenti, legge 23 dicembre 2000 n. 388 disciplina il regime delle sanzioni civili da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. La norma ha previsto che il [potere riduttivo delle sanzioni civili](#) fino alla misura degli interessi legali può essere esercitato esclusivamente nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a:

- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso del terzo;
- crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali.

Inoltre, le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.